

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009.

PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Invest Banca S.p.A.

- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCIAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 01082611003
- Costituita il 12/12/1995
- Sede legale e Direzione generale: Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI)
- Capitale sociale e Riserve al 31 dicembre 2009: € 23.724.311
- Codice ABI: 03017
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d'Italia: 5341
- Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi

Contatti

- Recapito telefonico: 0571 – 020202 - 301
- Numero di fax: 0571 – 020295
- Indirizzo e-mail: info@investbanca.it
- Sito Internet: www.investbanca.it

CHE COS' È UN PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI

Con il pegno su titoli e strumenti finanziari, il cliente (o per esso un terzo garante) assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La costituzione in pegno è quindi connessa alla richiesta di finanziamento che può essere concesso in differenti forme tecniche.

In particolare, il pegno può avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. Gli strumenti finanziari devono essere depositati presso la Banca in un deposito amministrato o costituire oggetto di una gestione patrimoniale.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata si costituisce – oltre che non atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (decreto legislativo n. 213/98 e decreto legislativo 58/98, c.d. Testo Unico della Finanza).

Pegno su gestione di portafogli

Con questa garanzia il cliente (o un terzo garante), che ha stipulato con la Banca un contratto per il servizio di gestione di portafogli, costituisce in pegno – a favore della Banca – il valore dell'insieme degli strumenti finanziari "iniziali" iscritti nel deposito di gestione. La Banca può costituire gli strumenti finanziari "iniziali" con altri strumenti finanziari "sostitutivi" in conseguenza delle operazioni poste in essere nell'ambito del contratto di gestione. Le somme liquide che perverranno sul conto liquidità (ovvero l'apposito conto acceso presso la Banca e destinato in via esclusiva all'esecuzione del servizio di gestione) conseguentemente alla vendita, alla scadenza, al rimborso o dall'estinzione degli strumenti finanziari si costituiranno automaticamente in pegno irregolare a favore della Banca e saranno soggette all'originario vincolo di pegno. Il costituente non potrà effettuare, salvo consenso esplicito della Banca, alcuna operazione sugli strumenti finanziari né impartire ordini o istruzioni specifiche. Il cliente non potrà effettuare prelievi parziali e/o richieste di liquidazione degli strumenti finanziari.

Pegno su deposito amministrato

Con questa garanzia il cliente (o un terzogarante) costituisce in pegno a favore della Banca gli strumenti finanziari immessi in un deposito amministrato. Il costituente pegno deve essere, dunque, titolare di un dossier titoli. Il cliente ha facoltà di sostituire gli strumenti finanziari iniziali con altri strumenti finanziari, mediante conferimento di ordini di acquisto e vendita impartiti nell'ambito del contratto di investimento. Se gli strumenti finanziari scadono o sono rimborsati anticipatamente, qualora il cliente non impartisca istruzioni alla Banca per l'acquisto di altri strumenti finanziari corrispondente valore, la Banca ha facoltà di acquistare, per conto dello stesso, strumenti finanziari aventi medesimo valore di quelli scaduti o rimborsati. Sulla liquidità riveniente dalla vendita, dalla scadenza o rimborso degli strumenti finanziari si costituirà automaticamente pegno irregolare a favore della Banca. Qualora il cliente non ottemperi all'obbligo di versamento delle somme dovute, la Banca può far vendere gli strumenti finanziari.

PRINCIPALI RISCHI DEL PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di far vendere i titoli e strumenti finanziari costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato.
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	Spese di costituzione della garanzia	Nessuna
	Spese di registrazione dell'atto in caso d'uso ai sensi D.P.R. 131/1986 ⁽¹⁾	Euro 150,00

NOTE:
 (1) Le spese di registrazione dell'atto vengono addebitate solo in caso di controversia giudiziale derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto medesimo.

CLAUSOLE CONTRATTUALI E SIGNIFICATIVE - RECESSO E RECLAMI
Recesso

- Il Cliente può recedere dal Contratto di Finanziamento con preavviso di almeno quindici giorni da darsi per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di ricezione della lettera medesima da parte della Banca.
- La Banca può recedere dal Contratto di Finanziamento per giustificato motivo, inviando una lettera raccomandata al Cliente. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Ai sensi dell'articolo 64 del Codice del consumo, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L'efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca mediante l'invio di lettera raccomandata da inviare all'ufficio reclami, ad Empoli, Via Cherubini n. 99, o con posta elettronica, all'indirizzo e-mail legale@investbanca.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Resta salva la facoltà per il Cliente di ricorrere:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, Abf) – dopo aver presentato reclamo alla Banca secondo le modalità di cui al comma precedente - sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 Euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art. 128 bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it);
- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso la sede della Banca.

LEGENDA

Conto corrente	È il conto corrente acceso a nome del cliente presso la Banca indicato nel modulo di adesione sul quale viene reso disponibile al Cliente l'importo messo a disposizione della Banca.
Commissione	Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi. Nell'applicazione delle commissioni non verrà superato il limite dello 0,500% trimestrale calcolato sull'accordato.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento
Importo finanziario relativo a ciascun titolo a fido	Rappresenta, per ciascun titolo a fido, il prodotto tra la quantità a fido e la percentuale di garanzia indicata nel sito internet della Banca.
Novazione	È uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. In particolare, la novazione oggettiva consiste nella sostituzione, per accordo delle parti, di un'obbligazione nuova all'obbligazione originaria che rimane estinta. Ciò vale anche per le garanzie.
Obbligazione	Vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto al rispetto di un accordo economico verso terzi.
Oneri per utilizzo oltre fido	Qualora, nell'arco del trimestre, il saldo del conto del cliente risulti a debito per valuta, oltre i limiti del fido accordato, per un importo superiore a 100,00 euro, la banca addebiterà al cliente una somma a copertura dei costi sostenuti per l'attività di gestione e controllo sullo sconfinamento. Tale somma sarà pari ad euro 10,00 in misura fissa per ogni trimestre nel quale si verifichi uno sconfinamento oltre ad euro 2,00 per ogni singolo giorno di utilizzo. Le somme addebitate non potranno superare a trimestre l'importo massimo complessivo di euro 100,00.
Portafoglio titoli	Gli strumenti finanziari di proprietà del cliente custoditi nel dossier titoli indicato nel modulo di adesione in essere presso la Banca a nome del Cliente.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Recesso	È il diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico, senza che la controparte possa opporsi.
Riscatto	Rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro dell'oggetto dato in pegno.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.
Titoli iniziali	I titoli, originariamente oggetto dell'atto di pegno, specificamente individuati all'atto della costituzione e che saranno registrati nel Conto Titoli Vincolato, oppure i titoli originariamente presenti nella Gestione vincolata e oggetto dell'atto di pegno, specificamente individuati all'atto della costituzione.
Titoli Sostituiti	I titoli, originariamente oggetto dell'atto di pegno, che saranno mano a mano sostituiti da altri rivenienti da operazioni di investimento disposte dal Costituente ed esplicitamente accettate dalla Banca, nell'ambito del Contratto di Investimento, oppure i titoli, originariamente presenti nella gestione vincolata e oggetto dell'atto di pegno, che saranno mano a mano sostituiti da altri rivenienti da operazioni di investimento eseguite dalla Banca e/o disposte dal Costituente, nell'ambito del Contratto di gestione.
Titoli Sostitutivi	I titoli rivenienti da operazioni di investimento disposte dal Costituente ed esplicitamente accettate dalla Banca, nell'ambito del Contratto di Investimento, che saranno registrati nel Conto Titoli Vincolato e si sostituiranno ai Titoli Sostituiti, oppure i titoli rivenienti da operazioni di investimento eseguite dalla Banca e/o disposte dal Costituente, nell'ambito del Contratto di Gestione, che saranno immessi nella Gestione Vincolata in sostituzione dei Titoli Sostituiti.
Titoli Successivi	I titoli che, previa apposita istruzione scritta del Costituente, accettata esplicitamente dalla Banca, potranno divenire successivamente oggetto dell'atto di pegno.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.